



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1538 del 2024, proposto da

Lorena Ricchiuto, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Mastrolia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, viale XXV Luglio 2/B;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Marco Nuccio, Alessandra Nicolardi, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- degli esiti della prova scritta espletata in data 15.12.2023 nell'ambito del "Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale

docente per i posti relativi all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria - D.D. AOODPIT N.

1330.04-08-2023", pubblicati sul portale dedicato del MIUR, nella parte in cui è stato attribuito alla ricorrente il voto di 68 in luogo di quello legittimamente spettante e pari a 70 pt., in ragione dell'erroneo quesito concorsuale n. 35 (per la ricorrente, randomizzato per gli altri candidati) "L'ormone della crescita (GH) prodotto dall'ipofisi stimola la crescita ossea", con conseguente non superamento da parte della medesima ricorrente di detta prova;

- del provvedimento di ammissione allo svolgimento della prova orale e del relativo elenco dei candidati ammessi orale nella parte in cui viene esclusa la ricorrente dall'espletamento della stessa;

- di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale e connesso, ancorché non conosciuto compresa l'eventuale graduatoria provvisoria/definitiva emanata dal Ministero dell'Istruzione e, sempre ove occorra, di tutti gli atti del concorso;

NONCHÉ PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO IN FORMA SPECIFICA

consistente nella condanna della P.A. intimata ad ammettere la ricorrente alla prova orale prevista nell'ambito della selezione pubblica di che trattasi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Puglia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2024 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che le esigenze di tutela del ricorrente possono trovare adeguata tutela mediante esame dell'istanza cautelare solo all'esito di specifica attività istruttoria; ritenuta la necessità di richiedere motivati chiarimenti all'amministrazione sui quesiti contestati da parte ricorrente, con relazione da consegnarsi entro 30 giorni; ritenuta la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei contraddittori necessari sulla base delle modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) dispone che l'amministrazione fornisca i chiarimenti di cui in motivazione. Rinvia alla camera di consiglio del 23 aprile 2024.

Dispone procedersi all'integrazione del contraddittorio nei termini indicati nell'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar Lazio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2024 con l'intervento dei magistrati:

Emiliano Raganella, Presidente FF

Raffaele Tuccillo, Consigliere, Estensore

Francesca Dello Sbarba, Referendario

L'ESTENSORE
Raffaele Tuccillo

IL PRESIDENTE
Emiliano Raganella

IL SEGRETARIO